Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Sabato 15 luglio** — **Numero 166**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione postale) » » 120; » » 80; » » 50
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 897 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata un'assegnazione straordinaria di lire quattro milioni (L. 4.000.000) per la costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici nella città di Livorno.

La detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-922.

Art. 2.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata col municipio di Livorno il 29 dicembre 1921.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FULCI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

CONVENZIONE

fra il Ministero delle poste e dei telegrafi ed il Municipio di Livorno per la costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici nella città di Livorno

Premesso che mediante contratto in data 12 dicembre 1916, stipulato fra il Ministero delle poste e dei telegrafi ed il Municipio di Livorno fu stabilito che il Municipio di Livorno avrebbe costruito un palazzo ad uso dei servizi postali e telegrafici, che il Ministero avrebbe poi preso in affitto per il canone annuo di L. 28.500;

Che in seguito ai sensibili rincari verificatisi nel costo dei materiali e della mano d'opera il Municipio chiese che fosse riveduto il contratto stipulato e che la quota di affitto fosse elevata a lire duecentomila annue così calcolata in base al nuovo e maggiore costo dell'opera e che, non avendo il Ministero aderito a tale richiesta, il Municipio ebbe a dichiarare che sarebbe stato, suo malgrado, costretto a sospendere i lavori di costruzione dell'edificio e ad aderire ad offerte avute per la vendita dell'area e della parte di costruzione già eseguita;

che il Ministero delle poste e dei telegrafi, nell'intendimento di non privare la città di Livorno di una nuova e decorosa sede per i servizi postali e telegrafici e di dare a questi una conveniente sistemazione, è venuto nella determinazione di assumere per conto proprio la costruzione dell'edificio anzidetto, incaricando il municipio di Livorno dell'esecuzione dei lavori, e rescindendo in pari tempo il precedente contratto d'affitto.

Tutto ciò premesso, in questo giorno 29 dicembre 1921 fra l'Amministrazione dello Stato rappresentata da S. E. l'on. professore gran croce Vincenzo Giuffrida, ministro delle poste e dei telegrafi ed il comune di Livorno, rappresentato dal suo sindaco prof. Uberto Mondolfi di Rodolfo, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 30 ottobre 1921, approvata dall'autorità tutoria il 10 dicembre 1921, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

È revocato ed annullato, in ogni suo effetto, il contratto stipulato il 12 dicembre 1916 fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e il comune di Livorno per l'affitto della durata di nove anni di un nuovo edificio che il predetto Comune avrebbe dovuto costruire ad uso dei servizi postali telegrafici.

Art. 2.

Il comune di Livorno assume la costruzione del nuovo edificio postale e telegrafico in conformità del progetto in data 9 luglio 1921 compilato dall'Ufficio tecnico comunale, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, il quale progetto, che importa una spesa prevista di L. 4.000.000 dovrà essere sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

All'entrata in vigore della presente convenzione sarà proceduto dall'Ufficio del Genio civile di Livorno, in contraddittorio con l'Ufficio tecnico comunale, alla determinazione dell'importo dei lavori compiuti finora prendendo per base la contabilità dei lavori stessi ed il contratto stipulato, a suo tempo, dal comune con la Ditta assuntrice dell'opera. Tale importo, che risulterà da uno stato di avanzamento dei lavori, firmato dall'ingegnere capo del genio civile di Livorno e sottoscritto, per accettazione, dal sindaco di Livorno, sarà versato in un'unica rata dalla Amministrazione dello Stato al Comune, restando inteso che nulla sarà dovuto per l'area, la quale viene dal Municipio ceduta gratuitamente allo Stato quale quota di concorso nell'opera.

Art. 4.

Successivamente alla prima rata di cui all'articolo precedente, saranno effettuati dallo Stato al Municipio, pagamenti in acconto ogni volta che, dallo stato di avanzamento dei lavori compilato dall'Ufficio tecnico comunale e controvistato dall'Ufficio del Genio civile, risulti che i medesimi abbiano raggiunto l'importo netto di L. 300 000 depurato delle ritenute di garanzia di cui all'art. 38 del capitolo generale 28 maggio 1895. Tali ritenute saranno corrisposte insieme alla rata di saldo dopo il collaudo dell'opera da eseguirsi nel tempo indicato dal capitolato speciale d'appalto, e nei modi prescritti dal regolamento 25 maggio 1895. n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

Art. 5.

L'alta sorveglianza ed il controllo dei lavori sono devoluti all'Ufficio del Genio civile di Livorno per conto ed a spese dello Stato. Il Comune, dal canto suo, dovrà provvedere alla direzione dei lavori stessi e alla tenuta della contabilità con le imprese assuntrici, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del Genio civile. L'Amministrazione dello Stato si manterrà estranea alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le Imprese assuntrici dei lavori, quand'anche originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del Genio civile, in base alle condizioni stabilite dai capitolati e dai contratti d'appalto. Tutti gli accordi però che venissero eventualmente conclusi fra Comune e Impresa, e che producessero un aumento della spesa prevista, dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 6.

Le eventuali divergenze fra l'Amministrazione dello Stato e il Comune, che non potessero risolversi per amichevoli trattative, saranno risolute con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato *F*), dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale 28 maggio 1895 sopra citati.

Art. 7.

Del progetto saranno scambiate fra le parti contraenti copie autentiche debitamente controfirmate. L'originale rimarrà presso il Ministero delle poste e dei telegrafi.

Sarà però sempre in facoltà del Ministero stesso di ordinare varianti nella distribuzione dei locali interni.

Art. 8.

La presente convenzione e tutti gli eventuali altri atti che si facessero in relazione o in conseguenza di questa fra Stato e Comune saranno esenti da bollo e registrati gratuitamente.

Art. 9.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatto in triplo originale, letto e sottoscritto in Roma, il giorno, mese ed anno come sopra.

Vincenzo Giuffrida — Uberto Mondolfi

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e telegrafi
FULCI.
Il ministro del tesoro
Peano.

Il numero 938 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 luglio 1919, n. 1355;

Visto il R. decreto 7 giugno 1920, n. 742, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379;

Visti i RR. decreti 22 gennaio 1922, n. 179; 7 aprile 1922, n. 412; e 4 giugno 1922, n. 716;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 10, quarto comma, 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080; quelle del R. decreto 7 aprile 1922, n. 412, prorogate col R. decreto 4 giugno 1922, n. 716, e quelle del R. decreto 17 luglio 1919, n. 1355, sono prorogate a tutto il mese di luglio 1922.

Con decreti del ministro del tesoro saranno inscritti in bilancio i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e avrà vigore dal 1° luglio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 luglio 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Francavilla di Sicilia (Messina).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Francavilla di Sicilia, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non consentendo, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 2 ottobre 1921, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina, nonchè quelli in data 5 gennaio e 2 aprile 1922, con cui venne successivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Francavilla di Sicilia è prorogato di altri tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria

Colonnelli.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Salomone Giuseppe di Giorgio, colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 27 giugno 1921.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Generali d'esercito.

Con R. decreto del 24 dicembre 1921:

Diaz cav. Armando, generale d'esercito, nominato Duca della Vittoria, di motu proprio di S. M. il Re.

Arma dei carabinieri Reali.

Capitani.

Con R. decreto del 23 ottobre 1921:

Romano Filino, capitano, collocato in posizione ausiliaria dal 1° agosto 1919.

Con R. decreto del 16 febbraio 1922:

Bufalini Alberto, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 12 novembre 1921, è richiamato contemporaneamente, in servizio dal 12 novembre 1921, con decorrenza assegni dal 16 novembre 1921.

Bufalini Alberto, capitano, dispensato, in seguito a domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma dei carabinieri Reali, dal 1° gennaio 1922.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 12 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	179 24	Dinari	—
Londra	98 82	Corone jugoslave	—
Svizzera	427 25	Belgio	170 20
Spagna	—	Olanda	8 70
Berlino	4 65	Pesos oro	18 15
Vienna	0 10	Pesos carta	7 94
Praga	53 10	New York	22 29

Oro . . . . 430 09.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	71 —	
3.50 % netto (1902)	—	
3 % lordo	—	
5 %	77 86	

Corso medio dei cambi

del giorno 13 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	182 02	Dinari	—
Londra	98 03	Corone iugoslave	—
Svizzera	423 37	Belgio	172 —
Spagna	344 —	Olanda	—
Berlino	5 15	Pesos oro	—
Vienna	0 11	Pesos carta	—
Praga	47 91	New York	22 09

Oro . . . . 426 23.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	70 99	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 75	—

MINISTERO DEL TESORO

Divisione I — Portafoglio

COMUNICATO

La media quindicinale pel rilascio dei certificati doganali pel pagamento dazi di importazione da valere dal 16 al 31 luglio 1922, è stata fissata in lire quattrocentoventisei, rappresentanti cento dazio nominale e trecentoventisei aggiunta cambio

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

	Situazione al 20 giugno 1922	Situazione al 30 giugno 1922
Cassa (Specie metalliche)	938.838.000	940.302.000
Portafoglio su piazze italiane	4.392.691.000	4.535.766.000
Anticipazioni	2.750.829.000	2.975.015.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c/c)	673.998.000	670.599.000
Circolazione	13.500.312.000	13.983.903.000
Debiti a vista	907.755.000	1.073.052.000
Depositi in C/ C/ fruttifero	1.103.703.000	946.969.000
Rapporto della riserva alla circolazione	20.25 0/0	20.39 0/0

BANCO DI NAPOLI

	Situazione al 10 giugno 1922	Situazione al 20 giugno 1922
Cassa (Specie metalliche milioni 232.6.0.000	586.425.000	566.912.000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.129.120.000	1.144.411.000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.796.679.000	1.795.431.000
Fondi sull'estero (Portafoglio c/c)	79 812.000	80.830.000
Circolazione	3 226.950.000	3.237.813.000
Debiti a vista	205.700.000	210.475.000
Depositi in c/c fruttifero	298.948.000	296.745.000

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 10 giugno 1922.

Cassa		189.946.000
Portafoglio s/piazze italiane		221.759.000
Anticipazioni ordinarie		124.939.000
Fondi sull'estero	Portafoglio	14.061.000
	Conti correnti	17.355.000
Circolazione	p/c/ del commercio	244.136.000
	p/c/ dello Stato	422.802.000
Debiti a vista		122.917.000
Depositi in c/c fruttifero		89.487.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		373.225.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		26.07 0/0

MINISTERO DEL TESORO

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 75 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0[0	101179	Palladino Giuseppe fu Michele, dom. a Sala Consilina (Salerno) . . . . L.	365 —
3,50 0[0	717101	Letizia Carmela fu Gaetano, moglie di Agosta Giovanni, domiciliata a Catania . . . . . . »	217 —
»	410930	Isnardi Giuseppina fu Leone, moglie di Valle Giuseppe, domiciliata a Lucca . . . . . . »	175 —
Debito 26 marzo 1885	7908	Galitzine Tatiana fu Giorgio, ved. di Galvagna Francesco, domiciliata in Fontanelle d'Oderzo (Treviso) . . . . . . »	52 86
Cons. 5 0[0	6488 Polizza comb.	Geraci Lodovico di Lodovico, dom. a Palermo. Vincolata. »	20 —
»	2175	Michieletto Giovanni di Silvio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Mestre (Venezia) . . . . . . »	30 —
»	90790	Sanesi Lubiesna, detta anche Lubiesny, di Pasquale, moglie di Aghemo Pietro-Carlo, dom. a Prato di Toscana (Firenze . . . . . . »	520 —
3,50 0[0	246998	Strazza Virginia di Luigi, moglie di Menni Alberto, dom. a Monza (Milano). Vincolata . . . . . . »	350 —
»	303660	Piccolo Natale fu Giacomo, dom. a Vigevano (Pavia) Vincolata . . . . . . »	140 —
»	116138	Fabbriceria parrocchiale di Brede in San Benedetto (Mantova) . . . . . . »	52 50
»	139116	Seminario arcivescovile della Diocesi di Napoli rappresentato dal suo procuratore pro-tempore . . . . . . »	7833 —
3.50 0[0 (1902)	10223	Levi Sofia fu Arminio, minorenne, sotto la patria potestà della madre Ascoli Elisa vedova Levi, domiciliata in Ferrara . . . . . . »	308 —
Debito 26 marzo 1885	1503	Padovin Ermenegildo fu Giovanni, domiciliato a Venezia . »	6 74
»	7962	Intestata come la precedente . . . . . . »	0 96
»	8459	Intestata come la precedente . . . . . . »	1 29
3.50 0[0	751251	Stoppani Giosuè fu Bonifacio, domic. in Zelbio (Como) . . »	234 50
Cons. 5 0[0	199022	Motta Giuseppe fu Sebastiano, minore emancipato, sotto la curatela della madre Maiorana Teresa fu Domenico vedova Motta, dom. in Militello Val di Catania (Catania) . »	1250 —
Debito Comuni di Sicilia	10725 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Scaglione Francesco fu Antonino, dom. in Palermo . . . . . . »	30 67
		Per la proprietà: Scaglione Antonino, Maria-Angelica, Maria, Elvira, Adele, nubili, Marianna moglie di Cirone Vito Rosalia moglie di Orcel Giovanni, fratello e sorelle di Francesco quali eredi indivisi della loro madre Di Franco Anna di Giuseppe, dom. in Palermo	

Roma, 30 aprile 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 46

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0/0	225012	50 —	Giampaolo Nicola fu Davide, minore, sotto la patria potestà *della madre* Giampaolo Concetta, ved. Giampaolo, dom. a Philadelphia	Giampaolo Nicola *di Nicola*, minore, sotto la patria potestà *del padre*
P. N. 4.50 0/0	11668 11669 11670	185 — 135 — 135 —	D'Anna *Rosina* fu Pasquale moglie di Callari Gaetano, dom. in Palermo	D'Anna *Rosalia* fu Pasquale, ecc., come contro
Consolidato 5 0/0	77366 147462 182583	110 100 — 100 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente
3,50 0/0	293451	56 —	Soliani *Erminia* di Umberto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Spezia	Soliani *Emilia-Erminia* di Umberto, minore, ecc., come contro
»	674943	189 —	Canti Antonietta fu *Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Canti Santina fu Giuseppe, ved. di Canti *Giuseppe*, dom. in Como	Canti Antonietta fu *Antonio-Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Canti Santina fu Giuseppe, ved. di Canti *Antonio-Giuseppe*, dom. in Como.
»	297939	98 —	Valle Maria, *Lucia*, Guido e *Giovanna* fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Carolina Formia, ved. Valle, dom. in Mazzè (Torino)	Valle Maria, *Giuseppa-Lucia*, Guido e *Giovanni* fu Giuseppe, minori, ecc., come contro
»	332695	31 50	*Antignano* Concetta di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Pomigliano d'Arco (Napoli)	*Antignani* Concetta di Vincenzo, ecc., come contro
Consolidato 5 0/0	220701	4450 —	R. Università di Pavia per il lascito professor Eteocle Lorini, con usufrutto vitalizio a Londero Linda di *Giovanni*, nubile, dom. a Milano	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Londero Linda di *Giacomo*, nubile, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° luglio 1922

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1

Presso il R. Istituto industriale di Foggia, sono aperti i concorsi per titoli e per esami, alle cattedre seguenti:

1° meccanica e disegno relativo;
2° macchine e disegno relativo;
3° matematica e disegno di descrittiva nella scuola di 3° grado;
4° lingua inglese e francese.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione, cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente.

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da imperfezioni capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) il titolo di studio richiesto per essere ammesso ai vari concorsi e che deve essere prodotto in originale o in copia autentica dal notaio è il seguente:

a) per la cattedra di meccanica e disegno: diploma di ingegnere;

b) per la cattedra di macchine e disegno: diploma di ingegnere;

c) per la cattedra di matematica: diploma di laurea in matematica, fisica o ingegnere;

d) per la cattedra di lingua francese ed inglese: diploma di abilitazione all'insegnamento di tale materia riconosciuto idoneo per le scuole medie di 2° grado

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b), c), d)* devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto ad almeno due ispezioni.

In caso favorevole conseguirà la stabilità ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensione istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (Art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e la Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico all'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 6000 oltre l'indennità caroviveri. Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 700 ciascuno, ed un ultimo quinquennale per merito di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 11.300.

Art. 10

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 4 luglio 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il R. decreto 24 marzo 1912, n. 1101, che approva il regolamento per i Convitti nazionali;

Veduto il R. decreto 29 luglio 1920, n. 1930;

Veduto il R. decreto 14 giugno 1922, n. 844;

DECRETA:

E' aperto il concorso per il conferimento di posti di studio gratuiti nei Convitti nazionali qui sotto elencati:
Aquila, ordinari 1 — Arezzo, id. 2 — Arpino, id. 1 — Avellino, id. 1, per figli d'insegnanti 1 — Bari, id. 1, id 1 — Benevento, id. 1 — Cagliari, id. 5, per figli d'inseg anti 1 — Campobasso id. 2 — Catania, id. 1 — Catanzaro, id. 1 — Chieti, id. 2 — Cividale, id. 3 — Correggio, id. 3 — Cosenza, id. 1 — Genova, id. 1 — Lecce, id. 2 — Macerata, id. 2 — Maddaloni, id. 2 — Matera, id. 1 — Monteleone, id. 1 — Napoli, id. 4 — Novara, id. 1 — Palermo, per figli d'insegnanti 1 — Parma, ordinari 4 — Potenza, id. 1 — Prato, id. 4 — Reggio Calabria, id. 1 — Salerno, id. 1 — Sassari, id. 3 — Siena, id. 2 — Sondrio, id. 1 — Teramo, per figli d'insegnanti 1 — Tivoli, ordinari 2 — Voghera, id. 2, per figli d'insegnanti 1 Mosca.

1. I posti suddetti saranno conferiti a giovinetti di scarsa fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, abbiano compiuto almeno gli studi elementari e non superata l'età di 12 anni al 30 settembre 1922. Dal requisito dell'età sono dispensati i giovani che, almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano alunni dei Convitti nazionali.

2. Il concorso è per titoli da giudicarsi dai rispettivi Consigli di amministrazione.

3. Nell'assegnazione dei posti di studio sarà data la preferenza con deroga da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età e ai titoli di studio:

a) ai giovinetti resi inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere, in base alle vigenti disposizioni regolamentari, la loro ammissione nei Convitti nazionali;

b) agli orfani dei militari caduti in guerra e di coloro che siano morti a causa della guerra;

c) ai figli di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra, siano resi inabili a proficuo lavoro.

I figli di coloro che, pur non essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite o malattie contratte in guerra o a causa della guerra avranno, a parità di titoli, la preferenza sugli altri aspiranti che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, senza però godere il beneficio della deroga sopraindicata.

4. I concorrenti ai posti di studio dovranno presentare analoga istanza in carta legale da L. 1 al rettore del Convitto in cui aspirano al godimento del posto, non più tardi del 31 agosto 1922.

Le istanze degli orfani di guerra dovranno essere trasmesse al rettore per mezzo del Comitato provinciale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato); pe i giovanetti resi inabili a causa della guerra, il certificato medico sulla loro costituzione fisica, dovrà essere rilasciato dal sanitario provinciale o da un medico militare, e in esso dovranno essere specificatamente indicate e descritte le infermità dell'aspirante;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal capo dell'Istituto da cui il giovinetto proviene, o dal sindaco, per i giovinetti provenienti da scuola privata o paterna, ovvero se il giovinetto proviene da un Convitto nazionale dal rettore del Convitto stesso;

d) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1921-1922 con lo specchietto dei voti riportati;

e) dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

f) certificato dell'agente attesti delle tasse che l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

g) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato).

Tutti i documenti sopraindicati dovranno essere in carta legale, ad eccezione di quelli presentati dagli orfani di guerra, che, ai sensi dell'art 40 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, potranno essere in carta libera.

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso o di quelle accessorie di cui al n. 11 del presente avviso; potranno inoltre essere allegati tutti quegli altri documenti che valgano a dimostrare le benemerenze patriottiche e civili della famiglia dell'aspirante.

5. I giovinetti che siano già alunni dei Convitti nazionali sono dispensati dal presentare l'atto di nascita, il certificato di sana costituzione fisica ed il certificato di cittadinanza italiana.

6. Non sarà tenuto conto delle domande pervenute al rettore dopo il 31 agosto 1922.

7. Per i giovinetti che aspirano ad uno dei posti riservati ai figli di insegnanti o di funzionari dei Convitti nazionali non è richiesta la condizione di aver compiuti gli studi elementari, ma quella di aver almeno l'età di 7 anni e di non aver superato il dodicesimo anno di età a tutto il 30 settembre 1922. Essi sono anche dispensati dal presentare il certificato di cui alla lettera *g)*, ma dovranno produrre un certificato da cui risulti che sono figli di un capo d'Istituto, o di un professore di scuola media governativa, o di un funzionario dei Convitti nazionali di nomina Regia o Ministeriale e nel quale sia anche indicato se sono orfani.

I suddetti posti saranno conferiti dalla speciale Commissione di cui all'art. 160 del regolamento 24 marzo 1912, n. 1101, e le istanze dei concorrenti dovranno dai rettori essere trasmesse al Ministero entro il 10 settembre 1922.

8. I giovinetti che intendono concorrere in diversi Convitti devono presentare analoghe istanze in carta legale ai rettori dei Convitti medesimi.

Delle istanze, meno una, alla quale dovranno essere allegati i documenti prescritti in carta legale, potranno essere corredate da copie dei suddetti documenti in carta libera sui quali le competenti autorità locali dovranno apporre la dichiarazione che sono in tutto conformi agli originali.

9. I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

10. I giovinetti che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei Convitti nazionali godranno il beneficio fino al termine degli studi che si possono compiere nel Convitto presso il quale il posto è stato concesso.

11. I giovinetti, cui sarà conferito uno dei posti gratuiti indicati nel presente avviso, saranno tenuti, qualora la famiglia non intenda provvedere direttamente, al pagamento delle spese personali di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria personale, letto, ecc.) che variano fra le 2000 e le 2500 lire. Saranno tenuti altresì al pagamento della quota fissa e delle spese accessorie annuali (libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc.).

Essi, infine, dovranno uniformarsi, circa il godimento del posto, a tutte le norme vigenti per i Convitti nazionali.

12. Agli effetti del presente concorso i semiconvittori sono equiparati ai convittori.

Roma, 8 luglio 1922.

Per il ministro
LO PIANO.

Il direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.